



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE E LE IMPRESE SPIN-OFF DELLA RICERCA**

(approvato dal Senato Accademico con deliberazione n. 44 del 17/01/2006, con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 56 del 18/01/2006, emanato con D.R. n. 170 del 7/02/2006, e modificato con D.R. n. 2563 del 22/11/2006).



## **Art. 1**

### **Principi ed ambito di applicazione**

L'Università degli Studi di Lecce, di seguito denominata "Università", in attuazione delle previsioni del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297 e del Decreto Ministeriale di attuazione 8 agosto 2000 n. 593, e successive modifiche ed integrazioni, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 54 del proprio Statuto, oltre alle attività di formazione e ricerca scientifica, si propone anche di:

- sostenere la ricerca scientifica e tecnologica e diffonderne i risultati con potenziali ricadute industriali;
- favorire il contatto tra le proprie strutture di ricerca e le aziende e le istituzioni del territorio, impegnandosi anche in attività di formazione continua e di trasferimento tecnologico;
- valorizzare i risultati delle ricerche svolte nelle proprie strutture anche attraverso la costituzione di imprese spin-off aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi;
- promuovere la costituzione e lo sviluppo delle imprese spin-off anche in apposite strutture pubbliche o private convenzionate con l'Università;
- accompagnare il percorso di formazione di imprese spin-off, costituite da parte di studenti e personale universitario, anche attraverso cicli di seminari, incontri con imprenditori e potenziali finanziatori, nonché offrendo assistenza legale, finanziaria, amministrativa.

Il presente Regolamento definisce le modalità di accreditamento delle imprese spin-off presso l'Università ed i criteri generali per la disciplina dei rapporti tra l'Università e tali imprese, sia con riferimento alle modalità di accesso ai servizi di sostegno e sviluppo eventualmente offerti dall'Università, sia in relazione alla partecipazione di personale dipendente dell'Università, nonché dell'Università stessa, in tali imprese.

## **Art. 2**

### **Definizione di impresa spin-off**

E' "impresa spin-off dell'Università degli Studi di Lecce", di seguito denominata "impresa spin-off", una società di capitali il cui obiettivo primario sia quello di valorizzare i risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, ed alla cui composizione sociale, in qualità di socio, concorra direttamente l'Università e/o almeno un appartenente alle seguenti categorie di proponenti:

1. docenti universitari in servizio presso l'Università;
2. ricercatori universitari in servizio presso l'Università;
3. personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università;
4. assegnisti di ricerca;



5. titolari di borse di studio post-laurea, post-dottorato o di altre borse di studio di durata almeno biennale, studenti e laureandi dei corsi di laurea triennale e specialistica, laureati che abbiano cessato il loro rapporto con l'Università di Lecce da non più di 24 mesi, nel caso in cui l'idea dello spin-off sia inerente al lavoro di tesi svolto;
6. allievi dei corsi di dottorato di ricerca, compresi quelli operanti stabilmente presso le strutture di ricerca dell'Università nell'ambito di Convenzioni con altre Università.

Oltre agli appartenenti ad una o più delle precedenti categorie, possono aggiungersi alla compagine sociale delle imprese spin-off, in qualità di partecipanti, anche altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, interni all'Università o esterni ad essa, appartenenti al mondo dell'impresa, delle professioni, della finanza, delle istituzioni e gli altri soggetti previsti all'art. 11, comma 3, del D.M. 8 agosto 2000 n. 593.

### **Art. 3**

#### **Incubazione di impresa spin-off**

Con delibera del Consiglio di Dipartimento, i Direttori dei Dipartimenti dell'Università possono accreditare presso la propria struttura gruppi di ricerca, cui partecipi almeno uno dei soggetti indicati all'art. 2, comma 1, che conducano progetti a finalità industriale o comunque aventi come obiettivo la creazione di imprese spin-off per la valorizzazione delle competenze dell'Università e dei risultati della ricerca prodotti.

I gruppi di ricerca di cui al comma precedente possono essere accreditati presso i Dipartimenti per un periodo non superiore a 12 mesi.

La messa a disposizione di spazi per l'incubazione di aziende e progetti industriali presso eventuali apposite strutture dell'Università a ciò dedicate ed i rapporti con eventuali soggetti terzi è regolamentata da specifici contratti.

### **Art. 4**

#### **Costituzione di imprese spin-off**

Per ottenere il titolo di .impresa spin-off dell'Università degli Studi di Lecce. il rappresentante legale della azienda inoltra specifica domanda al Rettore dell'Università.

La domanda deve indicare:

- a) la composizione sociale, con la indicazione delle quote di partecipazione dei soggetti elencati all'art. 2, comma 1, dei ruoli e delle relative mansioni;



- b) il business plan aziendale e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione della richiesta, in particolare il mercato di riferimento, le risorse produttive, il piano finanziario;
- c) una valutazione del sostegno sotto varie forme ottenuto dall'Università nella eventuale fase di incubazione dell'impresa spin-off presso le proprie strutture o presso strutture convenzionate prima della sua costituzione e l'indicazione di possibili ritorni per l'Università in funzione degli investimenti sostenuti. I ritorni possono essere anche rappresentati da royalties a favore dell'Università derivanti dai brevetti e dalle licenze conseguite grazie alle ricerche effettuate presso le strutture di ricerca dell'Università e/o sulla base di una percentuale del fatturato annuale dell'azienda la cui misura dovrà essere concordata con l'Università.

Alla domanda deve essere allegata la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di afferenza riconosce, con le opportune motivazioni, la validità tecnico-scientifica della proposta di spin-off.

La domanda di costituzione dell'impresa spin-off è approvata dal Senato Accademico dell'Università, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 6 e, qualora venga richiesto l'uso di spazi dell'Università, del Consiglio della Struttura che ospiterà la nuova iniziativa. La deliberazione è comunicata all'impresa richiedente entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda.

In caso di mancato accoglimento della richiesta, la deliberazione degli Organi di Governo dell'Università deve rendere esplicite le motivazioni di tale diniego.

L'approvazione del progetto da parte degli Organi di governo dell'Università vale per il personale docente e/o ricercatore come autorizzazione, con diritto al mantenimento in servizio, allo svolgimento di attività a favore dell'impresa spin off.

In caso di accoglimento della richiesta l'impresa può qualificarsi, anche nei rapporti con i terzi, con il marchio impresa spin-off dell'Università degli Studi di Lecce, sulla base di un contratto di licenza sottoscritto in sede di costituzione dell'impresa. A tal fine l'impresa, laddove non registri un logo autonomo, può utilizzare il nome e logo che l'Università si riserva di registrare, impegnandosi formalmente a tenere indenne l'Università da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo.

L'Università può recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa. L'utilizzo di marchi, nome e logo dell'Università, comunque, cessa con effetto immediato nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, i requisiti di impresa spin-off dell'Università.



## **Art. 5**

### **Definizione di conflitto di interessi**

Esiste una situazione di conflitto di interessi, quando uno dei soggetti elencati all'art. 2, comma 1, compia azioni od assuma comportamenti che procurino un vantaggio per l'impresa spin-off partecipata, danneggiando, allo stesso tempo, l'immagine e gli interessi dell'Università e/o penalizzando la sua attività istituzionale di formazione, di ricerca e di servizio pubblico.

L'esistenza di situazioni di conflitto di interessi può essere rilevata dal Rettore e/o dalla Commissione di cui all'articolo successivo, alla quale le imprese spin-off devono inoltrare annualmente una relazione che attesti l'andamento delle attività della società, nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto.

## **Art. 6**

### **Composizione e funzioni della Commissione per la valorizzazione della ricerca e per le imprese spin-off**

E' istituita la Commissione per la valorizzazione della ricerca e per le imprese spin-off.

Tale Commissione, oltre alle funzioni enunciate nel presente regolamento, assume anche le funzioni esercitate dalla Commissione Tecnica Brevetti di Ateneo, ed è composta dal Rettore o da un suo delegato, con funzioni di Coordinatore, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, e da altri tre membri esperti designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Direzione Amministrativa dell'Università.

La Commissione ha funzioni di supporto al Rettore nelle materie riguardanti la promozione di imprese spin-off, con particolare riferimento alla valutazione della qualità dei progetti di fattibilità industriale di imprese spin-off che vengono presentati al Rettore per richiedere l'accreditamento e la costituzione ai sensi del precedente art. 4 o per accedere ai servizi di sostegno eventualmente erogati dall'Università.

La Commissione, inoltre, ha funzioni di monitoraggio e controllo sui rapporti tra l'Università e le imprese spin-off, al fine di prevenire l'emergere di eventuali conflitti di interesse. Almeno una volta l'anno la Commissione relaziona al Consiglio di amministrazione sulle attività svolte e sui pareri espressi su richiesta del Rettore.

Qualora vengano rilevate situazioni di conflitto di interessi, la Commissione segnala al Rettore tali circostanze per consentire l'eventuale adozione da parte dei competenti organi dell'Università, così come previsto dalla normativa vigente, di sanzioni e altre misure idonee a risolvere le situazioni di conflitto rilevate. Nei casi più rilevanti di conflitto di interessi può anche essere stabilita la revoca delle autorizzazioni previste dall'art. 9



La Commissione si riunisce su convocazione del Coordinatore, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno due volte per anno solare, deliberando a maggioranza.

La Commissione può richiedere ai responsabili delle strutture dell'Università, al personale dipendente e a collaboratori dell'Università interessati alla società, ed a soggetti esterni all'Università, l'acquisizione di documentazione nonché di relazione al fine di accertare l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi. La Commissione può essere integrata, a scopo consultivo e su richiesta di almeno uno dei suoi componenti, dai Direttori di Dipartimento e dai responsabili di altre strutture dell'Università che si ritenga necessario coinvolgere di volta in volta per discutere questioni specifiche.

### **Art. 7**

#### **Rapporti tra l'Università e le imprese spin-off**

L'Università promuove la collaborazione con le imprese spin-off per la definizione di programmi di ricerca o di alta formazione congiunti.

Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'Università si riserva la facoltà di attivare specifici servizi di sostegno alla nascita e all'avviamento di imprese spin-off e allo svolgimento di ricerche a finalità industriale, di norma riservati ai soggetti accreditati secondo quanto già previsto dai precedenti art. 3 e 4. Tali servizi sono attivati con priorità rispetto a quelli concessi a soggetti terzi. Il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di cui all'art. 6, può conferire alle imprese spin-off i diritti di sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche e/o dei brevetti alla base dell'idea d'impresa ottenuti presso le strutture dell'Università, nel rispetto della normativa che regola la materia.

Tale conferimento avviene sulla base di accordi specifici, da definirsi tra l'impresa spin-off e l'Università, che devono prevedere adeguati ritorni economici per l'Università, anche mediante la concessione di royalties sui proventi delle attività industriali derivanti dalla valorizzazione delle ricerche condotte presso l'Università, e/o di diritti di sfruttamento commerciale di brevetti eventualmente depositati dall'impresa spin-off.

Alle imprese spin-off direttamente partecipate dall'Università i diritti di cui al comma 2 possono essere conferiti a titolo gratuito.

Tutti i rapporti tra l'Università e le imprese spin-off sono regolati da apposita convenzione.



La permanenza dell'impresa spin-off all'interno dei dipartimenti dell'Università non può essere superiore a 3 anni, incluso il periodo di incubazione di cui all'art. 3. Detto periodo può essere prorogato una sola volta, per un ulteriore periodo di 2 anni, a condizioni da definirsi, e ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, dal consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta della Commissione di cui all'art. 6 e sentito il Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 8**

#### **Partecipazione dell'Università alle imprese spin-off**

L'Università partecipa ad imprese spin-off costituite nella forma di società di capitale.

La partecipazione diretta dell'Università al capitale di una impresa spin-off, che può derivare anche esclusivamente da conferimenti di beni in natura, non può superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio di Amministrazione dell'Università non disponga diversamente ricorrendo particolari motivi di convenienza o opportunità.

Tale partecipazione non può essere ridotta se non per volontà dell'Università e deve assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dell'impresa spin-off. A tal fine, lo statuto della società deve prevedere, tra l'altro, che:

- a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dell'impresa spin off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) la partecipazione dell'Università nell'impresa spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- c) la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno 3 membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale.

I soci della spin off devono inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, di durata non superiore a 5 anni i quali prevedano che:

- a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazione dell'Università;
- b) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dell'impresa spin off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione dell'Università senza il preventivo consenso della stessa Università.



Detti patti parasociali prevedono, altresì, una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nell'impresa spin off, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali o, in caso di mutamento della compagine sociale, nei confronti degli altri soci, ad un prezzo comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. L'importo è determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato a tale data dell'impresa spin off.

## **Art. 9**

### **Modalità di partecipazione del personale dipendente dell'Università ad imprese spin-off**

Il personale dipendente dell'Università (docente, ricercatore e tecnico-amministrativo), anche a tempo definito, non già autorizzato ai sensi dell'art. 4, comma 4, partecipa ad imprese spin-off previa specifica autorizzazione.

Il personale a tempo pieno ed il personale tecnico-amministrativo che proponga l'attivazione di un'impresa spin-off deve partecipare al capitale sociale dello stesso e deve impegnarsi a non cedere detta partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dell'impresa spin-off.

Al personale docente e ricercatore in servizio presso l'Università è consentito svolgere incarichi retribuiti di consulenza, di ricerca e di formazione per le imprese spin-off nonché incarichi, anche se retribuiti, di responsabilità amministrativa, gestionale e di rappresentanza legale dell'impresa spin-off, purché nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 55, comma 5, dello Statuto dell'Università, a condizione che lo svolgimento di tali attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.

L'autorizzazione, con i limiti appena indicati, può inoltre essere concessa al personale docente e ricercatore che, al fine di poter contribuire direttamente allo sviluppo dell'impresa spin-off, richieda di essere collocato in aspettativa senza assegni.

Il personale docente dell'Università può altresì richiedere il distacco temporaneo presso una impresa spin-off, in base a quanto previsto dal D.M. 8 agosto 2000 n. 593. Prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione possono essere effettuate, con i limiti indicati dalle disposizioni vigenti, mediante la stipula di contratti di ricerca tra l'Università e l'impresa spin-off, ai sensi dell'art. 66 della legge 382/1980.

I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dell'impresa spin-off attività retribuita e non, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei Docenti del Dottorato. L'impresa spin-off comunica all'Università i compensi erogati al personale universitario che collabora a qualunque titolo con la spin-off, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



La Commissione di cui all'art. 6 può effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte alla impresa spin-off. In tal caso, l'impresa spin-off è tenuta a fornire risposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Qualora venga accertato dalla Commissione di cui all'art. 6 il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo da parte di un dipendente dell'Università, la Commissione stessa, ai sensi dell'art. 6, segnala tale situazione al Rettore dell'Università per gli eventuali ulteriori adempimenti.

Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dell'impresa spin-off attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il Responsabile della Struttura di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore della impresa spin-off con quelle proprie della funzione istituzionale. Il personale tecnico-amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off su designazione dell'Università ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle mansioni a favore dell'Università.

Le unità di personale dell'Università ed i professionisti che partecipino direttamente alle attività delle imprese spin-off non possono utilizzare il nome dell'Università a fini commerciali. Nella corrispondenza commerciale e nella produzione di rapporti tecnici, le unità di personale possono utilizzare esplicitamente la sua affiliazione soltanto a scopo identificativo e, comunque, non commerciale.

## **Art. 10**

### **Norme transitorie**

Nelle more della costituzione della Commissione prevista dal precedente art. 6, le funzioni della suddetta Commissione sono svolte dalla Commissione Tecnica Brevetti (o dal Rettore).

Alle imprese spin-off già costituite da non più di tre anni al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento ed alle quali partecipi l'Università, è riconosciuta, qualora ne abbiano i requisiti, e previo accoglimento della richiesta di accreditamento secondo la procedura prevista dall'articolo 4, la qualifica di .impresa spin-off dell'Università degli Studi di Lecce., e ad esse si applicano le disposizioni del presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore. Le imprese devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto previsto nel presente regolamento nel termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Ove ciò non sia possibile, la Commissione prevista dal precedente art. 6 può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni ad hoc.

In via transitoria, per dare immediata ed efficace attuazione a quanto previsto nel presente regolamento, si identifica come struttura di riferimento per l'erogazione



sperimentale di servizi di accompagnamento alle imprese spin-off dell'Università la Direzione amministrativa (oppure la Commissione Tecnica Brevetti).

**Art. 11  
Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Università e le imprese spin-off verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dall'Università, uno designato dall'impresa spin-off, e un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Lecce. Il collegio decide nelle forme dell'arbitrato irritale e secondo equità.

**Art. 12  
Entrata in vigore**

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico dell'Università, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed entra in vigore dalla data fissata nel decreto di emanazione.

Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento devono essere approvate con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.